



COMUNICATO N. 177/DIV – 6 MARZO 2024

177/554

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 5 MARZO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 5 Marzo 2024

11^ Giornata ritorno

GIRONE A

ALESSANDRIA	TRENTO	0-1
ARZIGNANO V.	ALBINOLEFFE	0-0
ATALANTA U23	LUMEZZANE	1-0
LEGNAGO SALUS	PERGOLETTESE	2-1
MANTOVA	VIRTUS VERONA	4-0
PRO PATRIA	PRO VERCELLI	2-1
PRO SESTO	GIANA ERMINIO	0-0

GIRONE B

ANCONA	FERMANA	2-1
CARRARESE	CESENA	3-2
GUBBIO	AREZZO	2-0
PINETO	VIS PESARO	1-1
RECANATESE	PESCARA	3-2
VIRTUS ENTELLA	PERUGIA	5-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 6 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 5 MARZO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell'undicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, FERMANA, PESCARA, RECANATESE e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

PESCARA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, al 56° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso;

2. nell'aver lanciato, al 58° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso;

B) nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 600,00

CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 18° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

FERMANA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai propri sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato numero 9 seggiolini del Settore loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in

trasferita e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 MARZO 2024

ANDREATINI MASSIMO (FERMANA)
per aver proferito una frase irrispettosa nei confronti dell'Arbitro.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COLAVITTO GIANLUCA (ANCONA)
in quanto a gioco fermo spingeva un calciatore avversario facendolo cadere, senza conseguenze.

VETTORI FEDERICO (AREZZO)
in quanto, nonostante i precedenti richiami, in seguito ad un fallo commesso da un giocatore della propria squadra, usciva dall'area tecnica protestando e proferendo una frase offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIANCHINI GIUSEPPE (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DONATI MASSIMO (LEGNAGO SALUS)

AMMONIZIONE (II INFR)

CALABRO NICOLA ANTONIO (CARRARESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO (CESENA)
MISURACA GIANVITO (FERMANA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

PANICO GIUSEPPE ANTONI (CARRARESE)

177/556

ROSSETTI MATTEO

(VIS PESARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ROSSI ENRICO	(ALESSANDRIA)
SOLER PINO IAN	(ALESSANDRIA)
SPAGNOLI ALBERTO	(ANCONA)
CAROSSO ALESSANDRO	(FERMANA)
MALACCARI NICOLA	(FERMANA)
NDRECKA ANGELO	(PRO PATRIA)
SARZI PUTTINI DANIELE	(PRO VERCELLI)
MORRONE BIAGIO	(RECANATESE)
METLIKA ANTONIO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

MOTOC ANDREI	(LEGNAGO SALUS)
TONINELLI DARIO	(PRO SESTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRENTAN MICHAEL	(ALBINOLEFFE)
MARENCO FILIPPO	(ANCONA)
VOGIATZIS VASILEIOS STEFANOS	(ANCONA)
BIANCHI SEBASTIANO	(AREZZO)
ZANON MANUEL	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
BONFANTI GIOVANNI	(ATALANTA U23)
CORNO LORENZO	(GIANA ERMINIO)
TORRASI EMANUELE	(PERUGIA)
NICCO GIANLUCA	(PRO PATRIA)
FLORIO MATTIA	(PRO SESTO)
MAURIZII EMANUELE	(PRO SESTO)
MELI GABRIEL MANUEL	(RECANATESE)
RUSSO ALESSANDRO	(TRENTO)
CABIANCA EDDY	(VIRTUS VERONA)
NINA CHRISTIAN	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

SANTORO SALVATORE	(PRO VERCELLI)
-------------------	----------------

AMMONIZIONE (VIII INFR)

NUNZELLA LEONARDO	(ALESSANDRIA)
PRESTIA GIUSEPPE	(CESENA)
VIERO FEDERICO	(LEGNAGO SALUS)
TERASCHI MARCO	(PINETO)
VOLPICELLI EMILIO	(PINETO)
LONGOBARDI GIANLUCA	(RECANATESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MONDONICO DAVIDE	(ANCONA)
DAMIANI MATTIA	(AREZZO)
GUCCI NICCOLO	(AREZZO)
SORRENTINO LORENZO	(FERMANA)
GIANI ELIA	(LEGNAGO SALUS)
DALMAZZI ALESSANDRO	(LUMEZZANE)
SPINI CRISTIAN	(LUMEZZANE)
PIERNO ROBERTO	(PESCARA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MASTALLI ALESSANDRO	(ALESSANDRIA)
SACO COLI	(ANCONA)
SIGNORINI ANDREA	(GUBBIO)
REDOLFI ALEX	(MANTOVA)
PALAZZI ANDREA	(PRO SESTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MUNARI DAVIDE	(ALBINOLEFFE)
BASSO GIANMARCO	(ANCONA)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO	(ANCONA)
MASETTI LORENZO	(AREZZO)
BOFFELLI ANDREA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
HEINZ JONAS	(FERMANA)
TOZZUOLO ALESSANDRO	(GUBBIO)
FRANZOLINI ANDREA	(LEGNAGO SALUS)
LAMBRUGH ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
GIORGESCHI SIMONE	(PRO SESTO)
CAMIGLIANO AGOSTINO	(PRO VERCELLI)
FERRETTI DANIELE	(RECANATESE)
MONTEVAGO DANIELE	(VIRTUS ENTELLA)
AMADIO MARCO	(VIRTUS VERONA)
BEGHELDO GIANMARCO	(VIRTUS VERONA)
KARLSSON OTTAR MAGNUS	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ZANINI MATTEO	(ALBINOLEFFE)
RENZI ALESSANDRO	(AREZZO)
CAPEZZI LEONARDO	(CARRARESE)
BOMBAGI FRANCESCO	(MANTOVA)
SAPORETTI LORENZO	(PRO PATRIA)
RODIO FRANCESCO	(PRO VERCELLI)
BENTO MARTINS DE J AFONSO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

VLAHOVIC VANJA
PIAZZA ANDREA
RAIMO ALESSANDRO
SATRIANO ANTONIO

(ATALANTA U23)
(GIANA ERMINIO)
(RECANATESE)
(TRENTO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 6 Marzo 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani